I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1644/96 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1996

che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore di taluni legumi da granella

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, recante una misura specifica a favore di taluni legumi da granella [1], in particolare l'articolo 6,

considerando che in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1577/96, l'aiuto viene concesso per ettaro di superficie sottoposta a semina e a raccolta; che a norma dell'articolo 3, in caso di superamento della superficie massima garantita, l'importo dell'aiuto viene ridotto proporzionalmente nel corso della campagna di cui trattasi; che è opportuno prevedere in proposito che l'aiuto verrà pagata soltanto dopo la fissazione del suo importo definitivo;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2015/95 [3], per il corretto funzionamento del regime di aiuto è necessario che gli Stati membri controllino che l'aiuto non venga versato due volte per la stessa superficie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto è concesso per le superfici:

a) che siano state interamente sottoposte a semina e raccolta e coltivate in condizioni di crescita normali e

b) per le quali è stata presentata una domanda di aiuto per superficie prevista a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3887/92.

Articolo 2

1. La Commissione stabilisce l'eventuale superamento della superficie massima garantita e l'importo definitivo dell'aiuto entro il 15 novembre della campagna di commercializzazione di cui trattasi.

2. L'aiuto viene versato dallo Stato membro entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'importo definitivo dell'aiuto nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) entro il 15 settembre le superfici, espresse in ettari e in are, per le quali sono state presentate domande di aiuto, ripartite per prodotto,

b) entro il 1° novembre le superfici per le quali deve essere erogato l'aiuto.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 2353/89 della Commissione [4] è abrogato.

Articolo 5

Tuttavia, per la campagna 1996/1997, si applicano le seguenti misure transitorie:

1) in deroga all'articolo 1, lettera b), la domanda è presentata entro e non oltre il 31 agosto 1996.

La domanda di aiuto reca almeno le indicazioni seguenti:

— l'identificazione del produttore,

— le superfici seminate e coltivate per il prodotto o i prodotti di cui trattasi (espresse in ettari e in are) e, qualora il produttore non abbia presentato una domanda di aiuto superfici per la campagna 1995/1996, l'identificazione delle particelle agricole dell'azienda,

— la dichiarazione del produttore di non aver presentato altre domande di aiuto per ettaro per le stesse superfici, in particolare per gli aiuti previsti nel quadro dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio [5];

[1] GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 4.
[2] GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.
[3] GU n. L 197 del 22. 8. 1995, pag. 2.
[4] GU n. L 222 dell'1. 8. 1989, pag. 56.
[5] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

2) gli Stati membri accertano che l'aiuto non sia concesso per superfici per le quali sia già stata presentata una domanda di aiuto per ettaro in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70; essi adottano inoltre le misure di controllo appropriate e ne informano la Commissione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a partire dalla campagna 1996/1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione